

Deliberazione n° 369 del 07 LUG. 2016

OGGETTO: Rettifica ed integrazione deliberazione n. 347 del 22 giugno 2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO

Premesso

che con deliberazione n. 347 del 22 giugno 2016, quest'Azienda ha revocato, alla luce della nota di chiarimenti della Struttura Commissariale prot. n. 1443 del 15.03.2016 e, nelle more della definitiva approvazione dell'Atto Aziendale, la deliberazione n. 91 del 19.02.2016, ripristinando per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento gli assetti organizzativi, la titolarità degli incarichi preesistenti alla attuazione della rimodulazione, con conseguente reintegro degli effetti economici correlati agli incarichi dirigenziali ed ha, altresì, revocato i provvedimenti e gli eventuali procedimenti attivati dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane in attuazione della stessa deliberazione n. 91/2016;

Dato atto che

- per mero errore materiale, nella deliberazione n. 347/2016, in riferimento al reclamo iscritto al n. 67631 in data 17.03.2016, con cui la Procura Regionale della Corte dei Conti ha impugnato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti l'ordinanza n. 63/2016, si è affermato che *"ad oggi il provvedimento giurisdizionale relativo al reclamo di cui trattasi non è stato pubblicato"*;
- invero, in data 15.06.2016, con l'ordinanza n. 154/2016, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha rigettato il reclamo proposto dalla Procura contabile avverso l'ordinanza n. 63/2016 e, per l'effetto, non ha concesso la misura cautelare dalla stessa richiesta, in quanto incidente su attività discrezionale delle Amministrazioni intime;
- nella suddetta ordinanza 154/2016 la Corte dei Conti ha espressamente rilevato che *"Il momento del recepimento, nell'atto aziendale, dei parametri fissati a livello regionale (e delle prescrizioni impartite dall'Organo di valutazione degli atti aziendali), risulta inscindibilmente connesso con quello della fissazione, sulla base di valutazioni squisitamente discrezionali, dei criteri alla cui stregua operare in concreto i tagli, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, anch'essa connotata da profili di sicura discrezionalità, dell'attività assistenziale. D'altro canto, solo per questa via, risulta possibile conciliare l'adeguamento delle prescrizioni regionali con un'attività di riordino e razionalizzazione delle strutture e risorse disponibili, che tenga conto della specificità dei singoli contesti aziendali e degli ambiti, anche territoriali di riferimento."*

Ritenuto opportuno

- di rettificare la deliberazione n. 347 del 22 giugno 2016, dando atto, che in riferimento al reclamo iscritto al n. 67631 in data 17.03.2016, con cui la Procura Regionale della Corte dei Conti ha impugnato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti l'ordinanza n. 63/2016, si è affermato, per mero errore materiale, che *"ad oggi il provvedimento giurisdizionale relativo al reclamo di cui trattasi non è stato pubblicato"*;
- di integrare la deliberazione, di cui trattasi, con il richiamo dell'ordinanza n. 154/2016 del 15.06.2016, con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha rigettato il reclamo proposto dalla Procura contabile avverso l'ordinanza n. 63/2016 e, per l'effetto, non ha concesso la misura cautelare dalla stessa richiesta, in quanto incidente su attività discrezionale delle Amministrazioni intime;

PROPONGONO

1. di rettificare la deliberazione n. 347 del 22 giugno 2016, dando atto, che in riferimento al reclamo iscritto al n. 67631 in data 17.03.2016, con cui la Procura Regionale della Corte dei Conti ha impugnato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti l'ordinanza n. 63/2016, per mero errore materiale, si è affermato che *“ad oggi il provvedimento giurisdizionale relativo al reclamo di cui trattasi non è stato pubblicato”*;
2. di integrare la deliberazione n. 347/2016, con il richiamo dell'ordinanza n. 154/2016 del 15.06.2016 con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha rigettato il reclamo proposto dalla Procura contabile avverso l'ordinanza n. 63/2016 e, per l'effetto, non ha concesso la misura cautelare dalla stessa richiesta, in quanto incidente su attività discrezionale delle Amministrazioni intime;
3. di integrare, altresì, la citata deliberazione con il rilievo espresso dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nella suddetta ordinanza che *“Il momento del recepimento, nell'atto aziendale, dei parametri fissati a livello regionale (e delle prescrizioni impartite dall'Organo di valutazione degli atti aziendali), risulta inscindibilmente connesso con quello della fissazione, sulla base di valutazioni squisitamente discrezionali, dei criteri alla cui stregua operare in concreto i tagli, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, anch'essa connotata da profili di sicura discrezionalità, dell'attività assistenziale. D'altro canto, solo per questa via, risulta possibile conciliare l'adeguamento delle prescrizioni regionali con un'attività di riordino e razionalizzazione delle strutture e risorse disponibili, che tenga conto della specificità dei singoli contesti aziendali e degli ambiti, anche territoriali di riferimento.”*;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai Direttori di Dipartimento, al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, al Direttore U.O.C. Controllo di Gestione;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di dare immediata eseguibilità al presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Di Stasio

IL DIRETTORE SANITARIO

Alfonso Giordano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015;

- letta la suestesa proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, per l'effetto:

- rettificare la deliberazione n. 347 del 22 giugno 2016, dando atto, che in riferimento al reclamo iscritto al n. 67631 in data 17.03.2016, con cui la Procura Regionale della Corte dei Conti ha impugnato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti l'ordinanza n. 63/2016, per mero errore materiale, si è affermato che *"ad oggi il provvedimento giurisdizionale relativo al reclamo di cui trattasi non è stato pubblicato"*;
- integrare la deliberazione n. 347/2016, con il richiamo dell'ordinanza n. 154/2016 del 15.06.2016 con cui la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha rigettato il reclamo proposto dalla Procura contabile avverso l'ordinanza n. 63/2016 e, per l'effetto, non ha concesso la misura cautelare dalla stessa richiesta, in quanto incidente su attività discrezionale delle Amministrazioni intime;
- integrare, altresì, la citata deliberazione con il rilievo espresso dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nella suddetta ordinanza che *"Il momento del recepimento, nell'atto aziendale, dei parametri fissati a livello regionale (e delle prescrizioni impartite dall'Organo di valutazione degli atti aziendali), risulta inscindibilmente connesso con quello della fissazione, sulla base di valutazioni squisitamente discrezionali, dei criteri alla cui stregua operare in concreto i tagli, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, anch'essa connotata da profili di sicura discrezionalità, dell'attività assistenziale. D'altro canto, solo per questa via, risulta possibile conciliare l'adeguamento delle prescrizioni regionali con un'attività di riordino e razionalizzazione delle strutture e risorse disponibili, che tenga conto della specificità dei singoli contesti aziendali e degli ambiti, anche territoriali di riferimento."*;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai Direttori di Dipartimento, al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, al Direttore U.O.C. Controllo di Gestione;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio

Ametta

Pace

